

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Distretto di Economia Solidale Altro Tirreno"

Art. 1 – Costituzione

È costituita l'Associazione "Distretto di Economia Solidale Altro Tirreno". Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.

Essa ha sede legale nel Comune di Pisa, in via Garibaldi n.33. L'Assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate nonché aderire ad altre associazioni, enti o società con scopo mutualistico quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi fini sociali.

Art. 2 – Tipologia di associazione

L'Associazione di promozione sociale "Distretto di Economia Solidale Altro Tirreno" è apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di etnia, di sesso, di età, di lingua, di religione e di pensiero politico e non persegue fini di lucro.

Si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria libera e gratuita dei propri associati. Può in caso di necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Non è consentita la distribuzione ai soci, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale.

Art. 3 – Scopi

L'Associazione "Distretto di Economia Solidale Altro Tirreno" promuove l'economia solidale, sociale e ambientale, il dono, la decrescita e l'approccio sostenibile alla salute e si propone come strumento di cambiamento del mercato e delle pratiche economiche. Dove per economia solidale (dal greco ο κοσ: casa e ν μω: ripartire, ἴ ἐ distribuire) si intende la gestione equa ed equilibrata delle risorse da mettere a disposizione nella casa comune.

L'intento dell'Associazione è di stimolare una trasformazione della società e della cultura verso una visione in cui la persona è parte e non padrona della natura, e può sopravvivere solo in armonia con le specie, nel rispetto dei ritmi naturali. Si immagina una società inclusiva dove siano valorizzate le differenze e siano rispettati i diritti di tutti gli esseri viventi. Si vogliono costruire pratiche economiche che mettano al centro le relazioni tra le persone, il bene comune, la sostenibilità sociale e ambientale, la salute; che siano regolate da eticità, sobrietà, equità, solidarietà, nonviolenza, non subordinate alla legge del profitto.

L'Associazione sperimenta e sostiene pratiche di cambiamento che coinvolgono sia la sfera individuale di ogni persona (come cittadino attivo, fruitore critico, risparmiatore responsabile, lavoratore solidale), che la sfera collettiva per incidere sul ruolo delle istituzioni e degli attori economici.

Le pratiche legate agli scopi appena ricordati sono enunciate nella Carta dei Valori, che è parte integrante del presente Statuto.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata sino al raggiungimento di detti scopi.

Art. 5 - Azioni

Nel raggiungimento di tali scopi l'Associazione "Distretto di Economia Solidale Altro Tirreno" si propone di:

- 1) promuovere la strategia delle reti di economia solidale;
- 2) promuovere e valorizzare la produzione e lo scambio prevalentemente locale di beni e servizi di qualità, rispettosa di tutti gli esseri viventi e dell'ambiente, ed al "giusto prezzo" (trasparente, adeguato per il produttore, accessibile al fruitore);
- 3) promuovere e sperimentare strumenti per facilitare l'accesso ai beni e servizi solidali;

- 4) sviluppare e facilitare una rete locale di relazioni che costituisca un punto di incontro più ampio possibile tra fruitori, operatori economici e associazioni (culturali e non) e realtà del territorio;
- 5) sensibilizzare i fruitori e stimolare la formazione di Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) attraverso percorsi di formazione sul consumo consapevole e sull'ecologia domestica;
- 6) sostenere e promuovere il diritto fondamentale dell'uomo alla sovranità alimentare, politica ed economica, in solidarietà con le popolazioni che reclamano tale diritto;
- 7) promuovere un'attenzione privilegiata al legame con la natura, in una relazione di osservazione, ascolto, rispetto di ogni essere vivente;
- 8) favorire gli scambi di beni e servizi tra associati;
- 9) fornire consulenze e servizi utili agli associati;
- 10) promuovere stili di vita e di consumo sempre più essenziali ed equilibrati, improntati sulla sobrietà e sulla consapevolezza delle scelte, centrati sulle relazioni piuttosto che sul possesso preferendo la condivisione di beni e servizi in luogo della proprietà privata;
- 11) diffondere e organizzare attività di formazione e conoscenza della realtà economica solidale sensibilizzando la popolazione del territorio ai temi dell'economia solidale, facendo conoscere le filiere di economia solidale esistenti e le possibili alternative a quanto offerto dal mercato, continuando altresì a promuovere la Carta dei Valori del DES,
 - a) offrendo servizi di promozione e di comunicazione;
 - b) organizzando incontri di presentazione in modo diffuso sul territorio;
 - c) attraverso pubblicazioni, materiali e proposte editoriali;
 - d) attraverso sportelli informativi e luoghi di riferimento specifici;
 - e) promuovendo punti di aggregazione locali;
- 12) organizzare attività di formazione ed approfondimento sui temi dell'economia solidale, dei saperi condivisi, patrimonio dell'umanità da tenere al riparo da appropriazioni, attraverso copyright e brevetti, da parte di pochi potenti enti, privilegiando l'uso degli strumenti dell'autoformazione e dell'autoproduzione;
- 13) sensibilizzare e coinvolgere le istituzioni locali, le organizzazioni e le scuole del territorio sui temi dello sviluppo locale e solidale;
- 14) attivare modalità di comunicazione dei contenuti dell'economia solidale, attraverso strumenti propri o inserendosi nei media esistenti;
- 15) mantenere una mappatura aggiornata delle realtà di economia solidale del territorio del distretto, tenendo viva la relazione con quelle conosciute e cercando il coinvolgimento di nuove;
- 16) favorire la conoscenza reciproca delle realtà coinvolte e la capacità di fare rete tra esse;
- 17) coordinarsi con le altre attività già svolte sul territorio, fungendo dove possibile da catalizzatore e collettore delle proposte già presenti;
- 18) promuovere il recupero del territorio, se possibile e necessario anche ricorrendo all'acquisto di terreni e alla loro conversione a sistemi di coltura collettiva compatibili con l'ambiente e il rispetto della terra;
- 19) promuovere, nel campo abitativo, la riqualificazione dell'esistente e sistemi solidali quali l'autocostruzione nonché la ricerca e la proposta di sistemi di costruzione più economici e più in sintonia con l'ambiente, avendo come obiettivo di fornire a tecnici e fruitori le conoscenze per superare gli ostacoli posti dagli enti locali;
- 20) sperimentare modi di conduzione dei processi il più possibile collaborativi ed inclusivi, dove le regole di ispirazione democratica siano il livello minimo da rispettare e vengano perseguite e applicate norme di valore superiore che garantiscano il maggior consenso e la maggiore partecipazione possibile dei soggetti coinvolti;
- 21) sperimentare l'utilizzo etico delle tecnologie informatiche, privilegiando le applicazioni a codice aperto, per supportare la comunicazione, la partecipazione e la promozione;
- 22) costituire e gestire un fondo di solidarietà e sviluppo finalizzato a:
 - a) sostenere emergenze produttive locali;
 - b) promuovere l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, sociali e solidali con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati favorendo l'accesso al lavoro di persone appartenenti a fasce

deboli;

c) prestare garanzie fideiussorie a favore di realtà aderenti e meritevoli presso istituti finanziari. Tale fondo sarà alimentato con i liberi contributi dei soggetti aderenti e relativi alla condivisione di parte dei ricavi delle imprese e dei costi dei fruitori;

23) studiare e introdurre forme di moneta complementare in sede locale per favorire gli scambi tra i partecipanti al Distretto di Economia Solidale.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità donato per le finalità dell'Associazione nello spirito della carta dei valori;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

La quota associativa è intrasmissibile ed è vietata qualunque rivalutazione del suo valore.

Art. 7 Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo di cui all'art.16 e seguenti il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare all'Assemblea dei soci, di cui all'art.12 e seguenti. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

SOCI

Art. 8 - Soci/e

Possono essere soci tutte le organizzazioni che detengono un codice fiscale e i gruppi informali, che non detengono un codice fiscale, ritenuti ammissibili dal Consiglio Direttivo. Possono associarsi organismi e gruppi che condividono gli scopi dell'Associazione, se ne fanno promotori, collaborano alle attività associative e usufruiscono dei servizi dell'Associazione, purché in regola con il

versamento della quota associativa annuale.

Possono essere soci quei soggetti che, avendo fatto domanda, condividono le finalità dell'Associazione, in particolare sottoscrivendo la Carta dei Valori, si impegnano a realizzarle e versano la quota sociale.

Art. 9 - Ammissione, Cessazione, Recesso, Decadenza, Esclusione, Diritti

All'aspirante socio devono essere consegnate copie aggiornate dello Statuto e della Carta dei Valori, in quanto l'ammissione a socio è subordinata all'accettazione di questi documenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione.

Il socio, per essere ammesso, deve chiedere l'ammissione in forma scritta e pubblica da parte del legale rappresentante, ovvero, nel caso dei gruppi informali, di un rappresentante, a seguito di delibera degli organi competenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

La qualifica di Socio viene conferita dal Consiglio Direttivo. L'eventuale non ammissione deve essere motivata. Il socio non ammesso può ricorrere contro la decisione presso l'Assemblea.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, per decadenza o per esclusione.

Tutti i soci possono in qualsiasi momento notificare la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Può essere escluso il Socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
- d) per dichiarazioni non veritiere sulla propria identità anagrafica.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al Socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza o esclusione, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale e non possono richiedere i contributi associativi e le quote già versate.

Art. 10 - Quote

Il Socio è tenuto a contribuire alla vita dell'Associazione versando la quota associativa annuale, partecipando e promuovendo iniziative conformi alle finalità dell'Associazione.

Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in Assemblea; i soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; a frequentare i locali sociali, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall'Associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall'Associazione.

L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

ORGANI SOCIALI

Art. 11 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il/la Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti, se nominato.

Art. 12 -Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota di adesione annuale. I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo con comunicazione scritta diretta a ciascun socio e affissa nelle sedi dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea può pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/3 dei consiglieri o da almeno un decimo dei soci.

Art. 13 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea delibera:

- l'approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio preventivo;
- gli indirizzi e le direttive generali della Associazione e la verifica della loro attuazione;
- la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e l'eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
- la delibera di eventuali modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- l'approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 14 – Validità dell'Assemblea

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I/le soci/e deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le Assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza del 75% dei soci/e e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti. In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci/e presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti.

Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio.

La convocazione dell'Assemblea avverrà per scritto, prioritariamente a mezzo di posta elettronica inviata a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

Su argomenti in cui la discussione è possibile attraverso la lista DES o spazi informatici dedicati, l'Assemblea può consultarsi e dare indirizzi al Direttivo mediante referendum, gestito via internet, con la formulazione del quesito preparata dal consiglio Direttivo. Il referendum potrà essere usato anche per quesiti di indirizzo verso il consiglio Direttivo.

Art. 15 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente, in mancanza dal/la Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il/la proprio/a Presidente. Il/La Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. Spetta al/la Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal/la Presidente e dal/la Segretario/a ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere

assembleari deve essere data pubblicità.

Art. 16 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di cinque a un numero massimo di undici membri eletti dall'Assemblea tra i soci, in numero comunque dispari, per la durata di tre anni e rieleggibili per un unico ulteriore mandato consecutivo.

Nel caso in cui il rappresentante di un socio cessi di far parte dell'ente che lo ha nominato, questi decade dalle cariche eventualmente assunte. In caso di decadenza, esclusione, dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nel caso di sostituzione di membri decaduti o in caso di aumento del numero dei componenti del consiglio Direttivo, stabilito dall'Assemblea, l'Assemblea stessa elegge i nuovi membri con una votazione suppletiva.

Art. 17 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione utili al raggiungimento del fine sociale. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla presentazione all'Assemblea; alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea, l'ammissione, la decadenza, il recesso e l'esclusione dei soci; cura l'esecuzione delle delibere assembleari; determina le quote sociali annuali e gli altri contributi supplementari.

Provvede all'apertura e l'eventuale chiusura di conti correnti postali e bancari. Istituisce sedi operative e/o amministrative.

Art. 18 – Presidente

Il Consiglio elegge nel proprio seno un/a Presidente, un/a Vicepresidente e un/a Segretario/a.

Il/La Presidente, ed in sua assenza il/la Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la firma legale dell'Associazione e può, pertanto, ricevere fondi a qualsiasi titolo in nome e per conto dell'Associazione; può accendere conti bancari e assimilati; può infine compiere tutte le azioni legate alla propria carica di rappresentanza generale dell'Associazione. Può delegare un membro del Direttivo, o il Direttivo nel suo complesso, alla gestione della tesoreria. In ogni caso la gestione della cassa deve essere trasparente, aggiornata, e consultabile da tutti i soci, e con qualunque sistema proposto dai singoli soci.

I poteri di firma possono comunque, per singoli atti, quali le operazioni bancarie, essere delegati anche a soci dell'Associazione.

Il/La Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il/La Vicepresidente sostituisce il/la Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del/la Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 19 – Frequenza delle riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il/la Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Ogni Consigliere ha diritto a esprimere un solo voto, senza possibilità di delega. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti presenti e le delibere sono valide solo in presenza della

maggioranza dei Consiglieri in carica.

Art. 20 – Collegio dei Revisori

All'elezione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti.

Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I Revisori, il cui incarico è incompatibile con quello di consigliere, si riuniscono almeno due volte all'anno. Essi hanno il compito di sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificare l'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e di redigere una relazione ai bilanci annuali; possono accertare la consistenza di cassa e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti e partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Art. 21 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

E' fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell'Associazione; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 22 – Controversie

Su controversie nascenti dall'interpretazione del presente Statuto e da rapporti con altri Soci o con l'Associazione in relazione alle attività sociali, ciascun Socio è tenuto a rimettere ogni decisione a un arbitro, amichevole compositore, nominato in accordo tra le parti interessate alla controversia e, in caso di ulteriore disaccordo, dal pretore territorialmente competente.

L'arbitro è mandatario delle parti a tutti gli effetti e svolge il proprio incarico senza formalità di procedura, con l'obbligo di assicurare l'esercizio del diritto di contraddittorio.

Art. 23 – Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto previsto dal Codice Civile nonché dal D. Lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni.